



Bruxelles, 25 giugno 2022  
(OR. fr, en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0202(COD)**

---

---

**10509/22  
ADD 3**

**CLIMA 304  
ENV 640  
ENER 322  
TRANS 426  
AGRI 281  
COMPET 522  
ECOFIN 650  
CODEC 966**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10902/21 - COM (2021) 571
Oggetto:	Pacchetto "Pronti per il 55 %" Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 – Orientamento generale

---

In vista del Consiglio "Ambiente" del 28 giugno 2022, si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza sul tema in oggetto.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi")<sup>3</sup>. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

<sup>3</sup> Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

- (2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019<sup>4</sup>.
- (3) Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, questa transizione incide sulle donne e gli uomini in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno.
- (4) La necessità e il valore del Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici<sup>5</sup>.
- (5) L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'intera economia dell'Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 nel contributo aggiornato determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> COM(2019) 640 final.

<sup>5</sup> Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 ([https://ec.europa.eu/clima/citizens/support\\_it](https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_it)).

<sup>6</sup> [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU\\_NDC\\_Submission\\_December%202020.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf)

- (6) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.
- (7) Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia.
- (8) Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato ("la riserva") che è operativa dal 2019.
- (9) La riserva funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. Per garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 ha fissato regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>8</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

- (10) Se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.
- (11) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023.
- (12) Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, entro tre anni dall'entrata in funzione della riserva, la Commissione deve effettuare il primo riesame sulla base di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (13) Il riesame si è soffermato in particolare sulla percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva.
- (14) L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS. Pertanto, dopo il 2023 la percentuale dovrebbe continuare a essere del 24 % e anche il numero minimo di quote da immettere nella riserva dovrebbe continuare a essere di 200 milioni.

---

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

- (15) Se la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare ogni anno nella riserva tornasse al 12 % dopo il 2023, un'eccedenza potenzialmente dannosa di quote nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare la stabilità del mercato. Inoltre, la percentuale del 24 % dopo il 2023 dovrebbe essere stabilita indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Modifiche della decisione (UE) 2015/1814**

All'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, della decisione (UE) 2015/1814, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2030, le percentuali e i 100 milioni di quote menzionati in tali frasi sono raddoppiati."

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*